ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/29/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2003/87/CE AL FINE DI PERFEZIONARE ED ESTENDERE IL SISTEMA COMUNITARIO PER LO SCAMBIO DI QUOTE DI EMISSIONE DI GAS A EFFETTO SERRA

Art. 15

Rilascio, condizioni e contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra

Il Comitato verifica la completezza e la correttezza della domanda di autorizzazione e rilascia l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra ove abbia accertato che il gestore e' in grado di monitorare e comunicare le emissioni dell'impianto a cui l'autorizzazione si riferisce. Il predetto Comitato riesamina, almeno ogni cinque anni, l'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra e apporta le modifiche opportune. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra di cui al comma 1 e' rilasciata entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda. Il suddetto termine e' sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori informazioni al gestore dell'impianto e fino al ricevimento delle informazioni richieste. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra di cui al comma 1 contiene almeno i seguenti elementi:

a) nome e indirizzo del gestore;

b) descrizione delle attivita' e delle emissioni dell'impianto;

c) il Piano di monitoraggio conforme alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni secondo il quale il gestore effettua il monitoraggio delle emissioni dell'impianto a cui l'autorizzazione si riferisce;

d) disposizioni in tema di comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra;

e) obbligo di restituire quote di emissioni, diverse dalle quote rilasciate a norma del capo III, pari alle emissioni complessivamente rilasciate dall'impianto durante ciascun anno civile, come verificate a norma dell'articolo 35, entro il 30 aprile dell'anno successivo. Fatto salvo il riesame di cui al comma 1, restano valide le autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra rilasciate ai sensi del decreto legislativo n.216 del 2006 o ai sensi della deliberazione n. 22/2011.

Versione in vigore dal 5 aprile 2013, non più in vigore dal 25 giugno 2020 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra
Estremi	Decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30
Capo	IV — Impianti fissi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2013

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-30-2013/art-15-rilascio-condizioni-e-contenuto-dell-autorizzazione-ad-emettere-gas/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it